

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, e modificato ancora dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, in materia di patrocinio dei praticanti procuratori. Modifiche all'articolo 82, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. - Abbiamo ritenuto necessario provvedere, con un apposito disegno di legge, a mettere fine alle diverse previsioni e, di conseguenza, interpretazioni, dell'ordinamento professionale e delle norme dei codici in ordine all'ammissione dei praticanti procuratori all'esercizio dell'attività professionale, per il periodo di sei anni, dinanzi al pretore.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

Il primo richiama l'ordinamento professionale vigente che già prevede l'esercizio dei praticanti procuratori dinanzi alle pre-

ture e li ammette all'esercizio dinanzi al giudice di pace.

Il secondo articolo modifica l'articolo 82, terzo comma, del codice di procedura civile e prevede che le parti possano stare in giudizio dinanzi al pretore e al giudice di pace con il ministero di un praticante procuratore.

Si è pensato, come già detto, in tal modo, di continuare a consentire ai giovani praticanti procuratori di tradurre operativamente in attività forense quanto quotidianamente essi dovessero apprendere durante il tirocinio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, e modificato ancora dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1988 n. 242, nel secondo comma, le parole da: «I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma», sino a «l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto.», sono sostituite dalle seguenti: «I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture ed ai giudici di pace del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto.».

Art. 2.

1. All'articolo 82, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al pretore,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «col ministero di un procuratore legalmente esercente;», sono aggiunte le seguenti: «davanti al pretore ed al giudice di pace le parti possono stare in giudizio con il ministero di un praticante procuratore, così come previsto all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;».

